

N. 3247

# **DISEGNO DI LEGGE**

di iniziativa dei senatori CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2012

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente la disciplina previdenziale dei lavoratori il cui rapporto di lavoro debba risolversi in applicazione di accordi individuali o collettivi

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – «Lavoratori esodati» è il termine che la stampa utilizza ormai correntemente per descrivere la vicenda di quei dipendenti che sono stati incentivati a uscire dalla propria azienda o fabbrica con la prospettiva di poter approdare alla pensione in un numero certo di anni. Si tratta di licenziamenti concordati, dunque, in cui un certo numero di lavoratori ha scelto di rinunciare al proprio posto di lavoro in cambio di una quota di reddito sufficiente ad accompagnarli alla pensione.

Dall'inizio della crisi economica un altissimo numero di aziende in difficoltà ha fatto ricorso a questo tipo di procedura per favorire l'uscita del personale considerato in esubero

Tuttavia gli accordi di incentivo all'esodo o di messa in mobilità stipulati negli ultimi anni erano basati sulle norme che regolavano il sistema previdenziale prima dell'emanazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cosiddetto decreto «salva Italia».

L'articolo 24 di tale provvedimento ha infatti completamente ridisegnato il sistema previdenziale italiano stabilendo l'aumento progressivo a 67 anni dell'età minima pensionabile, l'abolizione delle pensioni di anzianità e l'estensione a tutti i lavoratori del sistema di calcolo contributivo a partire dal 1 gennaio 2012.

Moltissimi accordi di esodo prevedevano la possibilità per il lavoratore di fruire dell'incentivo economico per il raggiungimento dell'età pensionabile per un periodo di duetre anni al massimo. Dopo l'approvazione del decreto «salva Italia» moltissimi lavoratori hanno visto di colpo allontanarsi la pro-

spettiva della pensione anche di quattro o cinque anni.

Si è dunque venuto a creare uno «scalone» che ha di fatto imposto a molti «lavoratori esodati» una prospettiva di vita, non breve, da passare senza reddito.

Secondo le ultime stime, non ufficiali, il numero dei lavoratori che si trovano in una tale situazione raggiungerebbe almeno le 350.000 unità.

Il comma 14 del citato articolo 24 del decreto «salva Italia», ha stabilito tuttavia una serie di deroghe all'applicazione delle nuove regole pensionistiche. In base a tale disposizione le vecchie regole in materia di pensioni continuano ad applicarsi:

- ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- alle lavoratrici che avendo conseguito un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 57 anni se dipendenti e a 58 anni se autonome, hanno optato per una liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo il sistema contributivo;

ed inoltre a una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi

#### XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati, entro la medesima data del 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tal secondo caso rimangono a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento precedentemente in vigore;

- lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- lavoratori che al 4 dicembre 2011
  siano in esonero dal servizio.

Successivamente il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, (cosiddetto «decreto proroga termini») ha stabilito che, fermo restando le risorse e con le procedure già previste, sono inclusi tra i soggetti beneficiari del regime derogatorio di cui all'articolo 24, comma 14, del «decreto salva Italia», anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione però che ricorrano i seguenti elementi:

a) la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equi-

pollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale:

b) il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto «salva Italia».

Il presente disegno di legge è volto a modificare quest'ultima disposizione.

Il comma 2-ter dell'articolo 6 viene nettamente semplificato (articolo 1): in base alla nuova formulazione risultante rientrano tra i soggetti beneficiari del regime derogatorio, di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto «salva Italia», tutti coloro il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011. Tutti gli altri requisiti previsti dalla attuale normativa vengono soppressi.

A copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2 che ripristina per l'imposta sostitutiva sui giochi (Prelievo erariale unico - PREU) la vecchia aliquota unica del 13,5 per cento che si applica sull'ammontare delle somme giocate, come stabilito dall'articolo 39, comma 13, decreto-legge 30 settembre n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216)

1. Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è sostituito dal seguente:

«2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuati sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011».

## Art. 2.

# (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno

#### XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2012, dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
- «1. A decorrere dal 1º aprile 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».
- 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 2, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.